



CITTÀ DI TERAMO

AREA 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI



REGISTRO GENERALE N. 1542 del 19/07/2023

Determina del Dirigente di Settore N. 367 del 19/07/2023

PROPOSTA N. 2063 del 18/07/2023

OGGETTO: PNRR – (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” CLUSTER 2. PROPOSTA DI PROJECT FINANCING AI SENSI DELL’ART. 183 C. 15 DEL D. LGS. 50/2016. PROCEDURA APERTA. CUP D44J22000110009 CIG 969728009D – NOMINA COMMISSIONE

PNRR – (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” CLUSTER 2 – RIQUALIFICAZIONE PISCINE COMUNALI DELL’IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA ACQUAVIVA – PROPOSTA DI PROJECT FINANCING AI SENSI DELL’ART. 183 C. 15 DEL D. LGS. 50/2016. PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITVA ED ESECUTIVA, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL’OPERA. CUP D44J22000110009 – CIG 969728009D – NOMINA COMMISSIONE

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale 21 marzo 2023, n. 5, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il “Documento Unico di Programmazione 2023/2025”;
- con deliberazione del Consiglio Comunale 30 marzo 2023, n. 19, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il “Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2023/2025”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 30 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il “Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024” e “Piano della Performance 2022-2024”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 11 gennaio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il “Piano Esecutivo di Gestione. Esercizio provvisorio.”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 8 agosto 2020, immediatamente eseguibile, e con deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 13 agosto 2020, immediatamente eseguibile, si è operata la riorganizzazione della struttura dell’Ente, con modifica del regolamento ed ordinamento Uffici e Servizi, a mezzo di un nuovo schema di organizzazione macro strutturale con il passaggio dalla precedente suddivisione in Settori all’attuale suddivisione in Aree;

VISTO il Decreto sindacale n. 32 del 30/12/2021 con cui si assegnavano all’ing. Remo Bernardi le funzioni di Dirigente ad interim dell’Area 7, denominata “Ricostruzione, pianificazione sostenibile e rigenerazione della città”;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta Comunale predefiniti amministrativo”;

VISTO il d.lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, commi 5 e 184;

VISTO il d.lgs. n. 118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, rubricato *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il Regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi Comunali Approvato Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 16/04/2016 come modificato con Deliberazione del Commissario Prefettizio con poteri di Consiglio n. 5 del 28/12/2017;

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA, in particolare, la Missione 5: Inclusion e coesione - Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2) - Misura 3: “Sport e inclusion sociale” - Investimento 3.1: “Sport e inclusion sociale”;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2021 che, all’articolo 2, comma 4, ha stabilito che “nell’ambito Dipartimento per lo sport, le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di competenza sono svolte, ai sensi 3 **dell’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021, dal Servizio promozione dello sport di base e relazioni internazionali, nell’ambito dell’Ufficio per il coordinamento delle politiche per lo sport**”;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia»;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target, con il quale vengono assegnati € 700 milioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021 con il quale sono stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR;

VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 14 ottobre 2021, n. 21, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;

VISTO il decreto ministeriale dell’11 ottobre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 novembre 2021, con il quale il Ministero dell’Economia ha reso note le procedure per la gestione del PNRR in merito alle risorse messe in campo;

VISTO l’articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e in particolare:

■ milestone M5C2-21, entro il T1 2023: “Notifica dell'aggiudicazione di appalti pubblici, che devono comprendere almeno uno dei seguenti elementi:

- a) costruzione di nuove strutture sportive situate nelle aree svantaggiate del paese;
- b) fornitura di attrezzature sportive, compresa l'applicazione di tecnologie allo sport;
- c) riqualificazione e adeguamento degli impianti sportivi esistenti (ad esempio, rimozione delle barriere architettoniche, efficienza energetica, ecc.).

L'investimento è finalizzato a favorire la rigenerazione delle aree urbane puntando sugli impianti sportivi, al fine di favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, soprattutto nelle zone più svantaggiate d'Italia.

I criteri di selezione devono garantire che almeno il 50 % degli investimenti siano destinati a nuove costruzioni, conformemente ai pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 5, del regolamento (UE) 2021/241”;

■ target M5C2-22, entro il T2 2026: “Almeno 100 interventi relativi ad appalti per strutture sportive.

Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario: gli interventi completati devono coprire una superficie di almeno 200 000 metri quadrati.

Il progetto deve affrontare le questioni della rigenerazione delle aree urbane basata sui principi di sostenibilità e resilienza, puntando sugli impianti sportivi al fine di favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, soprattutto nelle zone più svantaggiate d'Italia.

Almeno il 50 % degli investimenti devono essere destinati a nuove costruzioni, conformemente ai pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 5, del regolamento (UE) 2021/241”;

TENUTO CONTO di quanto chiarito dalla circolare n. 4 del 18 gennaio 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente indicazioni attuative di quanto disposto dal sopracitato articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2021;

RITENUTO di dover assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR e che, pertanto, è necessario definire criteri stringenti e selettivi per individuare i potenziali territori che presentano una situazione di maggior disagio economico e sociale e di maggior carenza di impianti, partendo da un patrimonio conoscitivo oggettivo, basato sulle risultanze derivanti dall'analisi e dall'esame del censimento nazionale degli impianti sportivi;

VISTO il decreto dell'Autorità politica delegata allo sport del 24 febbraio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 21 marzo 2022 al n. 690, concernente la definizione dei criteri generali necessari all'espletamento delle procedure previste per la ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 “Sport e Inclusione”, ai sensi della normativa vigente;

VISTO il Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 “Sport e Inclusione”;

VISTO l'Avviso Pubblico di invito a manifestare interesse del 23 marzo 2022, pubblicato sul sito internet istituzionale del Dipartimento per lo Sport e sul sito ItaliaDomani, relativo ai progetti afferenti ai “Cluster 1” (CUP J55E22000170006) e “Cluster 2” (CUP J53I22000120006);

ATTESO che il Comune di Teramo a seguito di partecipazione al suddetto Avviso Pubblico è risultato beneficiario dei seguenti interventi:

- CLUSTER 1 – AMPLIAMENTO IMPIANTO SPORTIVO IN VIA L. DA VINCI – Importo a valere sulle risorse del PNRR € 1.300.000,00 – CUP D45B22000220006 per il quale è stato sottoscritto l'Accordo di Concessione del finanziamento tra La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport ed il Comune di Teramo in data 09/11/2022;
- CLUSTER 2 – RIQUALIFICAZIONE PISCINE COMUNALI DELL'IMPIANTO SPORTIVO IN VIA ACQUAVIVA – Importo a valere sulle risorse del PNRR € 1.000.000,00, Compartecipazione del Beneficiario € 1.200.000,00 - CUP D44J22000110009 per il quale è stato sottoscritto l'Accordo di Concessione del finanziamento tra La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport ed il Comune di Teramo in data 09/11/2022;

DATO ATTO che con provvedimento dirigenziale n. 2455 del 12/12/2022 veniva individuato come Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di **RIQUALIFICAZIONE PISCINE COMUNALI DELL'IMPIANTO SPORTIVO IN VIA ACQUAVIVA** l'Ing. Coletta Puritani;

ATTESO CHE con note acquisite al protocollo dell'Ente ai n.ri 84762, 84763, 84764, 84786, 84788, 84790 del 14/12/2022, n. 87055 del 22/12/2022, 88626 del 28/12/2022, la Società proponente Pretuziana Sport S.r.l. avvalendosi

degli studi di progettazione della Società di Ingegneria landBAU s.r.l. Società di Ingegneria, dei professionisti Marco Berardinucci e Arch. Gianluca Mezzanotte e dallo Studio DIMENSO dei professionisti Arch. Pasquale Gambacorta e Arch. Filippo Gagliardi, ha presentato all'Amministrazione committente la Proposta rimodulata di finanza di progetto dei lavori denominati "RIQUALIFICAZIONE PISCINE COMUNALI DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA ACQUAVIVA"

RILEVATO INOLTRE CHE:

- 1) la proposta dell'originario importo pari ad € 2.200.000,00 era inserita nel programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024, annualità 2022;
- 2) la proposta di che trattasi, dell'importo complessivo rimodulato pari ad € 3.050.000,00, di cui € 1.000.000,00 a valere sui fondi del PNRR ed € 2.050.000,00 finanziati mediante apporto di capitale privato, è inserita nel redigendo programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025, annualità 2023;
- 3) la somma finanziata con risorse del PNRR trova copertura al capitolo 26013/0 (e relativo capitolo di entrata 779/19) del redigendo bilancio 2023/2025, annualità 2023 come riprogrammazione temporale, ai sensi dei principi contabili vigenti, delle previsioni del Bilancio 2022/2024, annualità 2022;

VISTA la "Verifica della Fattibilità" della proposta, parte integrante e sostanziale del presente atto, effettuata al responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 181 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;

VISTA la matrice dei rischi redatta dal Responsabile Unico del Procedimento da intendersi quale allegato 3 allo schema di Convenzione;

ATTESO CHE con Deliberazione della Giunta Municipale n. 52 del 04/03/2023 veniva deliberato, tra l'altro, quanto segue:

1. **DI DICHIARARE** fattibile e di pubblico interesse per il Comune di Teramo, per le motivazioni esposte in narrativa, la proposta di project financing, ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016, relativa all'affidamento della concessione denominata "**RIQUALIFICAZIONE PISCINE COMUNALI DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA ACQUAVIVA**", presentata dalla Pretuziana Sport S.r.l., da ultimo con nota del 03/03/2023;
2. **DI APPROVARE**, pertanto, la proposta di Project Financing della suddetta società, ai sensi dell'art. 183 – comma 15 del D. Lgs. 50/2016 denominata "**RIQUALIFICAZIONE PISCINE COMUNALI DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA ACQUAVIVA**", trasmessa a questa Amministrazione da ultimo con nota del 03/03/2023, dell'importo complessivo di € 3.050.000,00,
3. **DI DARE ATTO** che la Società Pretuziana Sport Srl quale "Promotore di finanza di progetto" godrà del diritto di prelazione previsto dall'art. 183, comma 15 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
4. **DI DARE ATTO** che le spese sostenute dal proponente per la predisposizione della proposta di cui all'art. 183, comma 9 sono quantificate in € 57.500,00;
5. **DI DARE ATTO CHE:**
 - la proposta dell'originario importo pari ad € 2.200.000,00 era inserita nel programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024, annualità 2022;
 - la proposta di che trattasi, dell'importo complessivo rimodulato pari ad € 3.050.000,00, di cui € 1.000.000,00 a valere sui fondi del PNRR ed € 2.050.000,00 finanziati mediante apporto di capitale privato, è inserita nel redigendo programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025, annualità 2023;
 - la somma finanziata con risorse del PNRR trova copertura al capitolo 26013/0 (e relativo capitolo di entrata 779/19) del redigendo bilancio 2023/2025, annualità 2023 come riprogrammazione temporale, ai sensi dei principi contabili vigenti, delle previsioni del Bilancio 2022/2024, annualità 2022;
6. **DI INCARICARE** il Responsabile del Procedimento a dar corso alla procedura di finanza di progetto secondo le modalità di cui all'art. 183, comma 15, del D. Lgs. 50/2016 e dunque di procedere all'espletamento di gara mediante procedura aperta con offerta economicamente più vantaggiosa per la selezione del concessionario attribuendo al proponente di diritto di prelazione in ordine all'aggiudicazione della gara;

DATO ATTO che l'oggetto della concessione consiste nella progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui allo studio di fattibilità tecnico economica e della gestione del complesso delle piscine comunali in località Acquaviva per la durata di 20 anni;

DATO ATTO che:

- con Determina dirigenziale n. 463 dell'08.03.2023 e successivo provvedimento di integrazione n.614 del 25/03/2023 si stabiliva di affidare in concessione, mediante project financing, ai sensi dell'art.183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016, con diritto di prelazione da parte del promotore, la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, l'esecuzione dei lavori di "**RIQUALIFICAZIONE REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE** Atto N.ro 1542 del 19/07/2023

PISCINE COMUNALI DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA ACQUAVIVA" e la gestione delle piscine comunali del complesso sportivo, comprese le aree pertinenziali individuate nell'allegato 1 dello Schema di Convenzione, come meglio specificato nella proposta presentata dal soggetto promotore Pretuziana Sport S.r.l., posta a base di gara e approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 4/03/2023, da espletarsi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art.95 del D.Lgs.50/2016, sulla scorta dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi, stabiliti con i provvedimenti sopra richiamati, per un valore complessivo della concessione pari ad € 13.543.695,20, calcolato ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. 50/2016, di cui € 10.800.000,00 per la gestione del complesso delle piscine comunali (oltre IVA di legge), € 2.507.978,39 quale importo per l'esecuzione dei lavori (oltre IVA di legge) ed € 235.716,81 quale corrispettivo per i servizi di progettazione (oltre IVA e oneri previdenziali);

- che con determina dirigenziale n. 657 del 31/03/2023 veniva approvato il bando di gara relativo alla procedura in oggetto;
- che, pertanto, con bando di gara prot. n. 24583 del 31.03.2023, l'Amministrazione Comunale di Teramo indicava per il giorno 17 aprile 2023 ore 9:30, la seduta di gara per l'affidamento dell'appalto in questione e per il giorno 26 aprile 2023, ore 9:30, l'eventuale seconda seduta, in applicazione del dettato dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO inoltre che:

- Facendo seguito alla pubblicazione del bando di gara in data 31/03/2023 in data 17/04/2023 veniva esperita la prima seduta di gara conclusasi con la decisione della Commissione di richiedere, all'unico operatore economico partecipante coincidente con la ditta proponente, l'integrazione documentale;
- Pertanto, con nota prot. n. 28676 del 18/04/2023, inoltrata tramite piattaforma telematica, si invitava il suddetto operatore economico a produrre la documentazione a sanatoria di quanto già depositato in sede di gara, entro e non oltre le ore 9:00 del 26 aprile 2023.
- Nella successiva seduta di gara del 26/04/2023 la Commissione di gara disponeva l'esclusione del raggruppamento costituito da Abruzzo Sport – Pretuziana Sport. – M.F. S.n.c. di Salvi Fabrizio & C., giusta verbale n. II avendo riscontrato che:
 1. In riferimento al PASSOE, è stata prodotta una mail con oggetto "Caso#@: 01266403" proveniente dall'indirizzo di posta elettronica cc_noreply@anticorruzione.it riportate il testo "Gentile GABRIELE DI BERARDO, la richiesta in oggetto è stata soddisfatta", da cui, quindi, non emerge l'avvenuta regolarizzazione del citato documento; il RUP, pertanto decide di effettuare una ulteriore verifica direttamente tramite la piattaforma ANAC e riscontra che il PASSOE riporta ancora il nominativo diverso rispetto a quello del mandatario;
 2. Non è stata prodotta la cauzione prevista dall'art. 183, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 pari a € 57.500.00 di cui al punto 9) del bando di gara prot. n. 24583 del 31/03/2023;
- La suddetta esclusione veniva comunicata al citato operatore economico con nota prot. n. 31570 del 28/04/2023;
- L'amministratore Unico della Pretuziana Sport, produceva istanza di riesame della suddetta esclusione tramite la Piattaforma Maggioli e a mezzo di posta elettronica certificata acquisita al protocollo comunale in data 08/05/2023 al n. 33790, evidenziando che il rigore formale con cui la Commissione ha disposto l'esclusione possa essere temperato e mitigato sia in ragione della presenza di un solo concorrente sia in relazione alla natura delle criticità sollevate che, a detta dei concorrenti, non sembrano di portata sostanziale in quanto il PASSOE riporterebbe un altro nominativo perché ci sarebbe stato un cambio di denominazione subito prima della partecipazione alla gara e la cauzione prevista dall'art. 183, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 viene prodotta allegata all'istanza.
- Convocata per le vie brevi la commissione di gara per la valutazione della suddetta richiesta, la stessa, in data 26/05/2023, nel rilevare quanto segue: *"la circostanza relativa al Passoe è stata evidenziata per la prima volta dal raggruppamento solo con l'istanza dell'8.05.2023 nulla emergendo in merito, invece, né dalla documentazione amministrativa prodotta in sede di partecipazione alla gara, né in occasione della sanatoria; lo stesso vale per la cauzione di cui all'art.183, comma 13, del codice, anch'essa prodotta per la prima volta con l'istanza di riammissione in esame, e quindi ben oltre il termine perentorio previsto per il soccorso istruttorio, senza in alcun modo giustificare il motivo del ritardo nell'ostensione del citato documento, atteso che lo stesso doveva essere, in tesi, già in possesso dell'operatore dovendo essere di data antecedente alla scadenza delle offerte, denotando la mancata osservanza dei minimi doveri di diligenza che gravano su coloro che partecipano a gare per l'affidamento di contratti pubblici"*, e richiamato il principio di autoresponsabilità degli operatori economici confermava l'esclusione già disposta in applicazione del dettato normativo e nel rispetto generale della par condicio, a nulla rilevando che l'operatore in questione fosse l'unico partecipante, atteso che le prescrizioni imposte dalla legge di gara trovano applicazione a prescindere dal numero di partecipanti e che la violazione di una regola di gara, avrebbe potuto potenzialmente ledere chiunque non avesse partecipato perché non nelle condizioni di rispettare quella medesima prescrizione.

RILEVATO CHE a seguito della comunicazione all'operatore economico degli esiti della commissione con nota prot. n. 41418 del 01/06/2023, lo stesso con pec prot. n. 42143 del 06/06/2026 formulava richiesta per l'avvio di una istanza di precontenzioso congiunta ad ANAC finalizzata a conseguire parere di precontenzioso (con portata vincolante per le parti) allo scopo di chiarire le questioni sollevate dalla commissione di gara. Ciò, tenuto conto che l'eventuale impulso alla tutela giurisdizionale, indipendentemente dall'esito favorevole per una delle parti, finirebbe comunque per vanificare gli obiettivi dell'investimento, dal momento che, i vicoli imposti dal PNRR comportano, a pena della perdita del finanziamento che l'aggiudicazione definitiva intervenga entro il prossimo 30 giugno;

VISTO il Regolamento ANAC in materia di precontenzioso di cui alla delibera del Consiglio n. 10 del 09/01/2019 come modificato dalla delibera n. 528 del 12/10/2022;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del sopra citato regolamento, quando l'istanza di precontenzioso è presentata congiuntamente dalla stazione appaltante e da una o più parti interessate e le parti esprimono la volontà di attenersi a quanto stabilito nel parere di precontenzioso, il parere stesso è vincolante per le parti che vi hanno acconsentito;



VISTA la mail del 08/06/2023 del segretario generale dott.ssa Daniela Marini con la quale veniva comunicato che ai sensi del vigente regolamento ANAC "Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui alla delibera del Consiglio n. 10 del 9 gennaio 2019, come modificato dalla delibera n. 528 del 12 ottobre 2022", articolo 3, (Soggetti richiedenti), comma 2 *"Sono legittimate a presentare istanza le persone fisiche che esprimono all'esterno la volontà dei soggetti che possono richiedere il parere ai sensi dell'art. 211, comma 1, primo periodo, del codice"*. Sul punto ANAC, in apposita FAQ sul procedimento di precontenzioso, in particolare la n. 1, ritiene che per gli enti locali sia legittimato a presentare l'istanza l'organo di vertice della stazione appaltante quale a titolo esemplificativo: Sindaco/Assessore.;

VISTA l'istanza di parere di Precontenzioso ex art. 211, comma 1, del D.lgs. 50/2016, prot. n. 42985 del 08/06/2023, a firma del Sindaco dott. Gianguido D'Alberto e del rappresentante legale della ditta partecipante alla procedura di gara;

DATO ATTO che le parti interessate hanno dichiarato nell'istanza di parere sopra citato di volersi attenere a quanto sarebbe stato stabilito nel parere;

VISTA la nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 47519 del 26/06/2023 e riferita all'istanza congiunta presentata dal Raggruppamento Abruzzo Sport – Pretuziana Sport – M.F. S.n.c. di Salvi Fabrizio e dal Comune di Teramo, con la quale l'ANAC comunicava l'approvazione della delibera n. 274/2013 trasmettendone copia;

ATTESO CHE, giusta delibera ANAC n. 274/2013, in conclusione il Consiglio ritiene, sulla base di quanto considerato e nei limiti delle motivazioni di cui alla delibera stessa, che:

-  L'irregolarità del PASSoe non è impeditiva alla partecipazione;
-  Tenuto conto delle circostanze del caso concreto, la tardiva produzione della cauzione di cui all'art. 183, comma 13, del D.lgs. 50/2016, non determina l'inidoneità dell'offerta del promotore;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 13, comma 2 del Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all'art. 211 del D.Lgs. 50/2016, le parti devono far conoscere alla stessa Autorità le proprie determinazioni conseguenti la pronuncia entro 35 giorni dalla comunicazione;



VISTO tutto quanto sopra ed in particolare considerato il parere vincolante di cui alla sopra citata delibera ANAC;

VISTA la mail del 05/07/2023 del segretario generale dott.ssa Daniela Marini con la quale si segnalava che è giurisprudenza consolidata che la competenza a disporre l'esclusione/ammissione è del RUP e non della commissione/seggio di gara. L'art. 80 co. 5 del codice dei contratti (d.lgs. 50/2016), infatti, prevede che sia la stazione appaltante a determinare le esclusioni e questo va inteso nel senso che la competenza spetti al RUP e non all'organo straordinario

della commissione che ha compiti di ausilio e di supporto del RUP medesimo (Consiglio di Stato sez. V, 07/10/2021, n.6706; Consiglio di Stato sez. VI, 08/11/2021, n.7419);

DATO ATTO CHE con P.D. n. 1520 del 12/07/2023 veniva determinato quanto segue:

1) **DI PRENDERE ATTO** del parere ANAC vincolante, giusta Delibera n. 274/2023, riportante quanto segue: “in conclusione il Consiglio ritiene, sulla base di quanto considerato e nei limiti delle motivazioni di cui alla delibera stessa, che:

-  L'irregolarità del PASSoe non è impeditiva alla partecipazione;
-  Tenuto conto delle circostanze del caso concreto, la tardiva produzione della cauzione di cui all'art. 183, comma 13, del D.lgs. 50/2016, non determina l'inidoneità dell'offerta del promotore;”

2) **DI RIAMMETTERE** conseguentemente alla procedura di gara l'operatore economico escluso come da verbale n. 3 della commissione di gara in data 26/05/2023;

3) **DI PROCEDERE** con l'espletamento delle successive fasi di verifica e valutazione dell'offerta tecnica;

RITENUTO necessario procedere alla nomina di una Commissione Giudicatrice formata da dipendenti dell'Ente, composta da n. 3 (tre) esperti (presidente ed ulteriori due membri) al fine di procedere all'esame delle offerte;

VISTA la Deliberazione della Giunta comunale n. 427 del 10.11.2022 avente ad oggetto “Criteri di nomina delle commissioni giudicatrici interne e del seggio di gara”, in cui si prende atto:

- a. che nelle procedure di affidamento di appalto per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture e nelle procedure di concessione, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nominata una Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico;
- b. che la Commissione Giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti nel massimo di cinque, in ossequio a quanto stabilito al prg. 1.1, punto 1) delle Linee guida n. 5, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”;
- c. che i componenti della Commissione Giudicatrice sono selezionati tra il personale dell'Ente e, nello specifico, il Presidente tra il personale dirigente ed i funzionari incaricati delle funzioni vicarie, i Commissari diversi dal Presidente tra il personale di categoria D e il Segretario tra il personale almeno di categoria C;
- d. che, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, la Commissione può essere composta anche da uno o più membri esterni;
- e. all'art. 3, rubricato “Requisiti dei componenti”, che i componenti devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto, ne possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo e che i componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, commi 5 e 6, del d. lgs. n. 50/2016 e, a tal fine, in sede di prima riunione della commissione di gara devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette clausole;
- f. all'art. 4, rubricato “Nomina dei componenti”, che i componenti sono nominati dal Dirigente del Settore che ha dato luogo alla procedura di gara, mediante apposita determina da adottarsi in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;

VISTO l'art 77 del D.Lgs 50/2016;


PRESO ATTO della disponibilità espressa da parte dei seguenti componenti, come di seguito individuati:


1. Arch. Gianni Cimini, Dirigente dell'Area 7, in qualità di Presidente;
2. Ing. Alessandra Di Giuseppe Cafà, Esperto Tecnico, dell'Area 7, in qualità di componente esperto;
3. Ing. Nicola D'Antonio, Esperto Tecnico, dell'Area 7, in qualità di componente esperto;
4. Dott.ssa Valeria Palantrani, Specialista amministrativo contabile, Cat. D, dell'Area 6 del Comune con funzioni di segretario verbalizzante;

-----OMISSIS-----

PRESO ATTO, inoltre, che le dichiarazioni dei suddetti componenti recanti l'indicazione dell'insussistenza delle condizioni previste dall'art. 77 commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016 saranno rese in sede di prima riunione della Commissione giudicatrice;

RILEVATO CHE:

 il presente procedimento e il relativo provvedimento finale, con riferimento all'area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) con il seguente livello di rischio: ALTO;

 sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale ed in particolare:


MISURE GENERALI-MG:

MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

MISURE SPECIFICHE-MS:

MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi;

 il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto agli art. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

VISTO l'art. 192 del T.U. sull'Ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000;

VISTI gli artt. 1, comma 2, lettera b) e commi 3 e 4 del D.L. N. 76/2020 convertito con Legge N. 120/2020 Così Come Modificato Dall'art. 51 Comma 1 Del DI N. 77/2021 Convertito In L. N. 108/2021;

VISTA la normativa in materia di Amministrazione Trasparente di cui ai D. Lgs. N. 33/2013 e n. 97/2016 e s.m.i.;

VISTO il d.lgs. n. 267/2000, e s.m.i., come integrato e modificato dal d.lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, commi 5 e 184;

VISTO gli artt. 32, 37 comma 2, e 63 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii;

VISTO il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento interno in materia di contratti pubblici;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che il sottoscritto Dirigente dell'Area 6 ha personalmente verificato il rispetto dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti Comunali;

CONSIDERATO CHE il presente provvedimento **non è soggetto** agli artt. 26 e 27 del d.lgs n. 33/2013;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6 *bis* della legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della legge n. 190/2012 non esistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del Procedimento;

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 147 *bis*, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, e all'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale consiliare n. 1 dell'8 gennaio 2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

DETERMINA

1) **DI DARE ATTO** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) **DI INDIVIDUARE**, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, la Commissione Giudicatrice a cui è demandata la valutazione per la scelta della migliore offerta nell'ambito della

procedura di gara "PNRR – (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" CLUSTER 2 – RIQUALIFICAZIONE PISCINE COMUNALI DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA ACQUAVIVA – PROPOSTA DI PROJECT FINANCING AI SENSI DELL'ART. 183 C. 15 DEL D. LGS. 50/2016. PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'OPERA. CUP D44J22000110009 – CIG 969728009D" ai sensi dell'art. 77 comma 1 D.lgs. 50/2016, nella seguente composizione:

1. Arch. Gianni Cimini, Dirigente dell'Area 7, in qualità di Presidente;
2. Ing. Alessandra Di Giuseppe Cafà, Esperto Tecnico, dell'Area 7, in qualità di componente esperto;
3. Ing. Nicola D'Antonio, Esperto Tecnico, dell'Area 7, in qualità di componente esperto;
4. Dott.ssa Valeria Palantrani, Specialista amministrativo contabile, Cat. D, dell'Area 6 del Comune con funzioni di segretario verbalizzante;

3) ----OMISSIS-----OMISSIS-----

4) **DI DARE ATTO** che la presente non necessita di apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio interessato ex art 183 comma 7 Dlgs 267/2000, atteso che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari diretti, presenti e/o futuri a carico di questa amministrazione;

5) **DI PRECISARE** che i curricula dell'arch. Gianni Cimini – Presidente di commissione – dell'Ing. Alessandra Di Giuseppe Cafà e dell'ing. Nicola D'Antonio sono pubblicati sul sito del Comune di Teramo nella Sezione Amministrazione Trasparente/personale/posizione organizzative/curriculum;

6) **di dare atto** che la presente determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio on line, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013.

Accertata la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Coletta Puritani

Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento e il parere conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

IL DIRIGENTE

Adotta la presente determinazione

IL DIRIGENTE
Ing. Remo Bernardi

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 2063 del 18/07/2023, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento PURITANI COLETTA in data 18/07/2023

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2063 del 18/07/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Ing. BERNARDI REMO in data 19/07/2023

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2587

Il 20/07/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1542 del 19/07/2023 con oggetto: **PNRR – (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” CLUSTER 2. PROPOSTA DI PROJECT FINANCING AI SENSI DELL'ART. 183 C. 15 DEL D. LGS. 50/2016. PROCEDURA APERTA. CUP D44J22000110009 CIG 969728009D – NOMINA COMMISSIONE**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 20/07/2023.